

Sentenza nr. 1008/26
N. [REDACTED] R.G.N.R.
N. 4825/24 R.G. DIB.
N. [REDACTED] Reg. Sent.
N. [REDACTED] Campione Penale

Dep. in udienza il _____
Avviso al P.G. _____
Ricorso/Appello _____
Irrevocabile il _____



Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Penale

Repubblica italiana
In nome del popolo
italiano

Il Giudice Monocratico, dott. Daniele Grunieri
alla pubblica udienza del 16 febbraio 2026 ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza

nei confronti di

[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] presso il difensore di fiducia

Libero assente

difeso di fiducia dall'Avv. [REDACTED] del foro di Napoli, sostituito per delega
orale dall'avv. [REDACTED]

Imputato

A) Reato p. e p. dall'art. 646 c.p. perché, in qualità di titolare ed unico dipendente dell'agenzia di [REDACTED] di [REDACTED] si appropriava al fine di procurarsi un ingiusto profitto, della somma di euro 400,00 consegnatagli da [REDACTED] per effettuale un bonifico pagamento affitto, operazione mai effettuata

Accertato in Aversa il 06.07.2022

B) reato p.e p. dall'art. 646 c.p. perché, in qualità di titolare ed unico dipendente dell'agenzia di [REDACTED], si appropriava, al fine di procurarsi un ingiusto profitto della somma di euro 300,00 consegnatagli da [REDACTED] per effettuale un bonifico pagamento affitto, operazione mai effettuata

Accertata in Aversa il 27.09.2022

Con la recidiva semplice

Parte civile: [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] difeso dall'avv. Marco Trasacco

Fatto e diritto

Con decreto di citazione emesso e depositato in data 26 febbraio 2024, il PM citava l'imputato, come sopra generalizzato, innanzi al giudice competente per l'udienza predibattimentale per il reato a lui ascritto in rubrica.

All'udienza predibattimentale del 22.10.2024 il Tribunale, dopo aver ammesso la costituzione di parte civile, disponeva la prosecuzione del giudizio rinviando all'udienza del 22.06.2025, alla quale il tribunale, dichiarava aperto il dibattimento e invitava le parti a pronunciare le rispettive richieste di prova.

Ebbene, ammesse le prove richieste si procedeva all'escussione della persona offesa l' [REDACTED]

Alla stessa udienza si acquisivano, su consenso delle parti, le sit rese da [REDACTED] in data 13 ottobre 2022, screenshot di conversazioni WhatsApp riconosciute dal teste.

Si rinviava all'udienza del 16.02.2026 onerando il pm di citare il proprio teste, e per esame imputato e discussione.

All'odierna udienza si escuteva il test [REDACTED] che manifestava volontà di rimettere la querela; quindi, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, utilizzabili tutti gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento, udite le conclusioni delle parti, il Tribunale si ritirava in camera di consiglio al cui esito veniva emessa e letta, in udienza, la presente sentenza.

Al termine dell'istruttoria dibattimentale, questo Tribunale ritiene senza dubbio di dover addivenire ad una pronuncia di condanna nei confronti dell'odierno imputato in ordine ai reati a lui contestato giacché raggiunta la prova in merito alla consumazione delle condotte contestate.

Orbene, dall'istruttoria dibattimentale e dagli atti acquisiti, dalle testimonianze rese si può compendiare il fatto nel modo che segue.

In data 30.08.2022 il [REDACTED] sporgeva formale denuncia nei confronti dell'odierno imputato. La persona offesa, escussa in udienza sui fatti oggetto della denuncia, riferiva che, sin dal periodo del Covid-19, si recava abitualmente presso l'agenzia di [REDACTED] sita in Aversa (CE) per effettuare diverse operazioni, tra cui il pagamento di bollette e il versamento della mensilità dell'abitazione condotta in locazione. [REDACTED] raccontava che si avvaleva di tale esercizio commerciale poiché, non essendo munito di GreenPass, all'epoca delle restrizioni, non poteva accedere agli sportelli di Poste Italiane spa. Riferiva che, nelle precedenti occasioni, le operazioni erano sempre state eseguite regolarmente, spesso ad opera di dipendenti giovani dell'agenzia. Nel mese di luglio 2022 come di consueto si era recato presso l'esercizio commerciale per effettuare il pagamento del canone di locazione e, in quell'occasione, veniva servito direttamente dal titolare dell'attività, [REDACTED]. Poiché quel giorno la propria carta Postepay non disponeva di sufficiente disponibilità consegnava all'operatore la somma in contanti di euro 400,00, chiedendo che venisse disposto un bonifico in favore dei proprietari dell'immobile a titolo di pagamento della mensilità di luglio. L'odierno imputato riceveva il denaro e affermava di aver compiuto l'operazione e rilasciava al cliente una ricevuta con codice identificativo BLB9LOLN3KL46. Tuttavia, alla fine del mese di luglio, i proprietari dell'immobile contattavano il [REDACTED] riferendo di non aver ricevuto alcun accredito relativo alla mensilità in questione. Il denunciante rappresentava di aver provveduto al pagamento tramite l'agenzia e si recava immediatamente presso l'esercizio per chiedere chiarimenti. In tale occasione, il titolare lo rassicurava, sostenendo che si era probabilmente verificato "un blocco del terminale" e che la situazione si sarebbe risolta nel giro di pochi giorni. Confidando nella serietà del [REDACTED] [REDACTED] attendeva ulteriori riscontri. Nel frattempo, la proprietaria dell'immobile, non avendo ancora ricevuto la somma dovuta, sollecitava con crescente insistenza il pagamento. Giunto il mese di Agosto, il denunciante provvedeva nuovamente al versamento della mensilità, questa volta utilizzando la propria carta Postepay ricaricata; l'operazione effettuata presso la medesima agenzia andava a buon fine. Ciononostante, la somma di euro 400,00 versata in contanti per il mese di luglio non veniva mai accreditata ai beneficiari. Seguivano ulteriori incontri e conversazioni, anche tramite messaggistica Whatsapp, tra il [REDACTED] e il titolare dell'agenzia, nel corso delle quali quest'ultimo continuava a chiedere

tempo per risolvere asseriti problemi tecnici, fornendo analoghe rassicurazioni anche alla sig.ra [REDACTED] proprietaria dell'immobile. (cfr. conversazioni Whatsapp). Nel frattempo, il [REDACTED] si rivolgeva, telefonicamente, alla sede di Milano della società Drop Point per ottenere chiarimenti in ordine al presunto disservizio. L'operatore interpellato riferiva che, nel mese di luglio, non risultava alcun accredito e precisava, inoltre, che doveva controllare con attenzione il codice identificativo della ricevuta che doveva essere necessariamente essere diverso per ciascuna operazione. A seguito di tale indicazione, il [REDACTED] verificava con maggiore attenzione il codice riportato sulla ricevuta di luglio e scopriva che era identico a quello relativo al pagamento effettuato nel mese di giugno, circostanza incompatibile con la regolare esecuzione di un nuovo bonifico. Nonostante le reiterate richieste, la somma non veniva né trasferita ai destinatari né restituita al denunciante. A seguito di ciò la proprietaria dell'immobile locato dal [REDACTED] gli intimava che, in mancanza del pagamento del canone mensile, si sarebbe rivolta a un legale per il recupero del credito.

La stessa, del resto, escussa dai Carabinieri della Stazione di Aversa, dichiarava che in passato il conduttore aveva talvolta versato il canone con ritardo o non lo versava a causa di difficoltà economiche, ma che da alcuni anni si avvaleva del servizio di poste private sopra indicato per effettuare i pagamenti abbastanza regolarmente. Precisava inoltre che, nel mese di luglio 2022, il [REDACTED] le aveva riferito che il mancato versamento era stato determinato da una truffa subita ai suoi danni (sit del 13.10.22). In una delle ultime occasioni in cui il [REDACTED] si era recato presso l'agenzia per sollecitare la restituzione della somma, tuttavia, il [REDACTED] lo allontanava con toni aggressivi.

La persona offesa quantificava il danno economico subito, in circa 1.000,00 euro, tenuto conto che aveva comunque dovuto corrispondere ai locatari il canone del mese di luglio nuovamente. Di comune accordo, il conduttore provvedeva a versare l'importo relativo alla mancata mensilità di luglio in modo dilazionato.

Riferiva tuttavia che, a seguito dell'episodio, i proprietari avevano perso fiducia nei suoi confronti, revocandogli alcuni benefici precedentemente concessi, tra cui l'utilizzo del garage.

[REDACTED] dichiarava infine che, dall'intera vicenda, erano derivati anche stati di agitazione e ansia.

Orbene.

L'art. 646 c.p. punisce con la reclusione da due a cinque anni *"Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso [...]"*.

Nel caso di specie, risulta pacifico che le somme oggetto di contestazione fossero state consegnate all'imputato in forza di un rapporto fiduciario, nell'ambito dell'attività professionale svolta presso l'agenzia di poste private, al fine esclusivo di eseguire operazioni di bonifico in favore dei locatori. Il possesso del denaro da parte dell'imputato era, pertanto, inizialmente legittimo e qualificato, essendo correlato a uno specifico mandato operativo poi violato poiché l'operazione non era stata eseguita e la somma non era mai stata restituita.

L'elemento oggettivo del reato si è integrato nel momento in cui il soggetto agente, anziché adempiere alla destinazione impressa alla somma ricevuta, ha trattenuto il denaro per sé o comunque distraendolo dalla finalità concordata, realizzando un'interversione del possesso.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che *"In tema di appropriazione indebita, il fondamento del reato di cui all'art. 646 cod. pen. deve essere individuato nella volontà del legislatore di sanzionare penalmente il fatto di chi, avendo l'autonoma disponibilità della "res", dia alla stessa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano il possesso, anche nel caso in cui si tratti di una somma di danaro."* (Sez. 2, Sentenza n. 12869 del 08/03/2016 Ud. (dep. 30/03/2016) Rv. 266370 - 01)

E' altresì affermato che risponde del reato di cui all'art. 646 c.p. il mandatario che, avendo la disponibilità delle somme del mandate con espresso vincolo di destinazione, violi il rapporto fiduciario destinato a scopi diversi da quelli predeterminati. (Sez. 2 - , Sentenza n. 43634 del 23/09/2021 Ud. (dep. 26/11/2021) Rv. 282351 - 01).

Quanto all'elemento soggettivo, il delitto di appropriazione indebita richiede il dolo specifico, consistente nella cosciente e volontaria interversione del possesso al fine di procurare a se o altri un ingiusto profitto.

Nel caso in esame, tale elemento è emerso in modo univoco dalla condotta complessivamente tenuta dall'imputato. In un primo momento, egli consegnava alla persona offesa una ricevuta non veritiera finalizzata a dimostrare una operazione che non si sarebbe mai realizzata; successivamente, giustificava il mancato pagamento adducendo un asserito disagio tecnico che sarebbe stato risolto. A completamento della condotta e della configurazione dell'elemento soggettivo si aggiungeva la mancata restituzione delle somme, nonostante le reiterate sollecitazioni. Tale condotta reticente si evinceva tanto dalle parole del [REDACTED] quanto dalle conversazioni acquisite agli atti. Le circostanze, valutate unitariamente, non sono compatibili con una mera negligenza o con un semplice inadempimento contrattuale, ma denotavano una precisa volontà di trattenere il denaro e di sottrarlo definitivamente alla destinazione impressa, traendone un'utilità indebita.

Ne consegue la piena integrazione anche dell'elemento soggettivo del reato.

Il comportamento processuale collaborativo che ha permesso di acquisire documenti che hanno integrato il quadro probatorio consentono di riconoscere le circostanze attenuanti generiche ex art 62 cp in bilanciamento con la recidiva sussistente in presenza di due sentenze irrevocabili per reati specifici. Può però riconoscersi, in ragione della speciale tenuità del danno, la attenuante di cui all'art. 62 nr 4 cp. Alla luce di ciò, il tribunale, valutati i criteri dell'art. 133 c.p., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in bilanciamento con la recidiva, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 nr 4 cp condanna l'imputato alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione e una multa di euro 800,00, così calcolata: pb anni 2 di reclusione ed euro 1000 di multa, ridotta ex art 62 nr 4 cp alla pena indicata.

Segue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali.

Il reato commesso ha comportato un danno da risarcire. Accoglie la richiesta risarcitoria riconoscibile a titolo di provvisionale in ragione di quanto emerso in euro 800,00 (pari a due mensilità di locazione), oltre alla condanna la cui quantificazione, in assenza di dati ulteriori, è rimessa alla ag civile. E, per l'effetto, condanna l'imputato al pagamento in favore della parte civile di € 800,00, nonché alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese di costituzione e rappresentanza sostenute dalla parte civile che liquida il [REDACTED]

[REDACTED] parametrato alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria secondo i valori minimi in ragione dell'impegno professionale adempiuto non esorbitante rispetto ad una ordinaria diligenza professionale; oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso ed i.v.a. e c.p.a., come per legge e se dovute, [REDACTED]

Va infine emessa sentenza di non doversi procedere per sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità per il reato contestato come commesso ai danni di [REDACTED] ulteriore persona offesa dalla medesima agenzia di cui era titolare l'odierno imputato.

pqm

Letti gli artt. 129 e 529 c.p.p.

dichiara non doversi a procedere nei confronti di [REDACTED] in atti generalizzato, in ordine al reato a lui ascritto al capo B) poiché estinto per intervenuta remissione espressa di querela.

Spese a carico del querelato.

Letto l'art. 533 cpp, dichiara [REDACTED] generalizzato in atti, responsabile del reato a lui ascritto al capo A) e, per l'effetto, riconosce le circostanze attenuanti generiche in bilanciamento con le contestate aggravanti, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 nr 4 cp, lo condanna alla pena di anni 1 e 4 mesi di reclusione e alla multa di euro 800,00, oltre al pagamento delle spese processuali,

letti gli artt. 538 ss. c.p.p. accoglie la domanda di risarcimento a titolo di provvisionale proposta dalla parte civile e, per l'effetto, condanna l'imputato al pagamento in favore della parte civile di € 800,00 a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva,

letti gli artt. 538 ss. c.p.p. accoglie la domanda di risarcimento proposta dalla parte civile per la cui quantificazione le parti vanno rimesse alla competente AG civile

condanna l'imputato alla rifusione, [REDACTED]

Motivazione contestuale
Aversa, 16.02.2026

Il Giudice
Dr. Daniele Grunieri



FIRMATO E DEPOSITATO
il 16/02/2026 alle ore 15:18
DANIELE GRUNIERI



DEPOSITATA IN DATA
16/02/2026
LA SENTENZA N 1008 DEL
16/02/2026
IORIO ROSSELLA
16/02/2026 19:10